

## INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta

(artt. 1,2,23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt.3 e 4);

- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);

- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9,10 e 11);

- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art.17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati

regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);

- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);

- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Per l'anno 2022 la proposta da parte di ETRA SPA di piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016 prevedeva di mantenere le partecipazioni societarie detenute in tutte e 3 le società partecipate, ETRA ENERGIA SPA, ASI SRL, VIVERACQUA S.C.A.R.L.

## **RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023 E PROPOSTA PER ANNO 2024:**

Nel corso del 2023 nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette.

Per completezza dei dati, come si evince dalla relazione predisposta da Etra Spa acquisita al ns. prot. 11816 del 06/12/2023, si riporta quanto segue:

### **1) ETRA ENERGIA S.R.L.**

La società, costituita in data 29/03/2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata. ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31/12/2020 è positivo per € 946.865,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione.

### **2) ASI S.R.L.**

La società, costituita in data 01/08/2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione. ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31/12/2020 è positivo per € 5.447,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi

strumentali ad ETRA spa e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);  
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);  
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);  
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);  
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);  
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

### **3) VIVERACQUA S.C.A.R.L.**

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese. ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale. Il risultato d'esercizio al 31.12.2020 è positivo per € 1.936,00. Si segnala che la società svolge diversi servizi a favore delle società consorziate, tra cui quello di centrale di committenza. Può, quindi essere ricompresa nei casi indicati dall'art. 4, co 2 del d.lgs. 175/16 in cui è possibile per le pubbliche amministrazioni possedere partecipazioni dirette e indirette.

Per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione.